



Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

AREA: SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE RCG N° 308/2025 DEL 25/08/2025

N° DetSet 39/2025 del 25/08/2025

Responsabile di Settore: GIUSEPPE PERROTTA

Istruttore proponente: GIUSEPPE PERROTTA

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 308/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Bucciano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 2490/2023 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 19.12.2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale, l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento

alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Dato atto che:

- L'articolo 14, comma 1-bis, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 (il "Decreto PA"), introduce a decorrere dall'anno 2025 la facoltà per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio.
- Tale facoltà ha l'obiettivo di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, consentendo una deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, noto come "tetto del 2016".
- L'incremento massimo possibile per le somme destinate alla componente stabile del Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa (Elevate Qualificazioni), non deve superare il 48 per cento della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.
- L'applicazione di questa nuova facoltà è subordinata al rigoroso rispetto di diverse condizioni:
 - o il rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che disciplina la sostenibilità finanziaria e le facoltà assunzionali dell'ente;
 - o il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, che deve essere asseverato dall'organo di revisione;

- o il rispetto dei commi 557 e 562 della legge 296/2006, relativi ai tetti generali di spesa del personale.
- La Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con la Nota operativa Prot. 175706/2025, ha fornito indicazioni applicative, precisando che le maggiori risorse incrementeranno la componente stabile del Fondo, assumendo quindi natura strutturale e un onere permanente a carico del bilancio dell'ente. Ciò richiede una valutazione della sostenibilità finanziaria su base pluriennale.
- Per la quantificazione della spesa per stipendi tabellari del 2023, la RGS ha chiarito che devono essere considerati i valori complessivi lordo dipendente, comprensivi della tredicesima mensilità, applicando le strutture retributive previste dal CCNL 2019-2021 (Tabella F per gennaio-marzo e Tabella G per aprile-dicembre). È stato specificato di non computare l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC).
- Ai fini della verifica dei requisiti di sostenibilità finanziaria, le risorse incrementalì e quelle già presenti nel Fondo devono essere maggiorate degli oneri riflessi a carico dell'ente, con esclusione dell'IRAP per il vincolo ex articolo 33 del d.l. n. 34 del 2019. Per la Legge 296/2006, commi 557 e 562, va considerata anche l'IRAP.
- La decisione sull'utilizzo o meno di questa facoltà e sulla misura dell'aumento è di competenza della Giunta, mentre eventuali variazioni di bilancio necessarie per accogliere tali risorse sono di competenza del Consiglio.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.14 in data 14.07.2025, ad oggetto: “Richiesta di valutazione e predisposizione atti per l'incremento del Fondo Risorse Decentrate e delle risorse per le Elevate Qualificazioni, ai sensi dell'Articolo 14, comma 1-bis, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25.”

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario ad oggetto: “relazione tecnica ai fini dell'incremento del fondo risorse decentrate”, acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 4777/2025

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

Preso atto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nell'anno 2016 è pari a complessivi € 66.318,91, di cui:

- € 29.456,47 per fondo salario accessorio 2016;
- € 17.333,33 per fondo posizioni e risultato Posizioni Organizzative;
- € 15.849,11 per fondo salario accessorio Segretario Comunale;
- € 3.680,00 per fondo straordinario.

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 20.. nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**):

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DL. n. 34/2019”;*

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo come da allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Evidenziato che non sono presenti economie dell'anno 2022 da riportare sul 2023;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il parere del Revisore n.8 del 25.08.2025

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**);
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025 relativi alla spesa del personale;

- 4) Di attestare ai sensi dell'art.14 Legge 69/2025 l'incremento del fondo nella misura di € 31.666,66, pari al 47,44% della spesa per stipendi tabellari del personale non dirigente riferita all'anno 2023, importo inferiore al limite massimo del 48% previsto dalla normativa vigente (articolo 14, Legge 69/2025), assicurando così il pieno rispetto del quadro regolatorio di riferimento.
- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025-2027, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 6) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

- 10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 11) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Perrotta;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

FONDO DEL COMPARTO ANNO 2025 - COMUNE DI BUCCIANO

FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 30.040,03
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 832,00
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 696,28
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 881,95
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 14 del CCNL 1999 c. 3 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	€ -
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	€ -
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio, risorse non soggette al limite).	€ 760,50
Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€ -
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite).	€ 644,80
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (risorse non soggette al limite).	€ 3.619,79
Art. 14 c. 1-bis del DL 25/2025 armonizzazione del trattamento accessorio del personale dipendente (non rileva ai fini del limite)	€ 13.000,00
SOMMA RISORSE STABILI	€ 50.475,35

FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ -

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€	-
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€	-
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	€	-
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€	-

CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	IMPORTI	
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	€	30.921,98
<i>Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione o incremento annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	-€	1.465,51

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€	-
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€	-
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	€	-
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 dlgs 36/2023, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€	10.000,00
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.	€	4.000,00
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€	-
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 , Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€	-
Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€	2.500,00
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020.	€	-
DI 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	€	-
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	€	-
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	€	-
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	€	-
DL 13/2023 art. 8 c. 3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.	€	3.315,95
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€	19.815,95

Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€	-
Art. 4 DL 16/2014 Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi	€	-

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 68.825,79
---	-------------

Comune di Bucciano
(Provincia di Benevento)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Parere n. 8 del 25/08/2025

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA COSTITUZIONE E L'INCREMENTO
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025**

*(ai sensi degli artt. 79 e 80 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, del D.Lgs. 75/2017 e del D.L.
25/2025 conv. L. 69/2025)*

Premesso che:

- il **CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022** (artt. 79 e 80) disciplina le modalità di costituzione del Fondo risorse decentrate, distinguendo tra risorse stabili e variabili;
- il **D.Lgs. 165/2001** e il **D.Lgs. 267/2000 (TUEL)** regolano la disciplina generale della contrattazione integrativa e i controlli di regolarità amministrativo-contabile;
- l'art. 23, c. 2, del **D.Lgs. 75/2017** stabilisce il limite massimo del trattamento accessorio al livello 2016, salvo deroghe;
- l'art. 14, comma 1-bis, del **D.L. 25/2025**, convertito con modificazioni dalla **L. 69/2025**, consente di incrementare il Fondo fino al limite massimo del 48% della spesa per stipendi tabellari 2023 del personale non dirigente, subordinatamente al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di spesa;
- la **Ragioneria Generale dello Stato** (nota prot. 175706/2025) ha precisato che tali incrementi assumono carattere strutturale e permanente, richiedendo verifica di sostenibilità pluriennale;

Considerato che:

- con proposta di determinazione, sulla quale viene rilasciato il presente parere, il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla costituzione del Fondo per l'anno 2025, quantificandone l'importo complessivo e attestando la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025-2027;
- l'ammontare complessivo delle risorse accessorie rispetta il tetto 2016 pari a € 66.318,91, con corretta distinzione delle voci (salario accessorio, posizioni organizzative, segretario comunale, straordinario);
- l'incremento disposto ai sensi della L. 69/2025 è quantificato in € 31.666,66, pari al **47,44%** della spesa per stipendi tabellari 2023, e dunque entro il limite massimo del 48%;
- l'Ente risulta classificato come "virtuoso" ai sensi dell'art. 33, D.L. 34/2019, avendo un rapporto spesa del personale/entrate correnti del 26,89%, inferiore alla soglia per la fascia demografica di appartenenza;

- la spesa di personale prevista per il 2025 è inferiore alla media del triennio 2011-2013, in conformità ai commi 557 e 562 della L. 296/2006;
- nel bilancio pluriennale 2025-2027 risultano allocate le risorse necessarie a garantire la copertura e la sostenibilità dell'incremento;

Verificato che:

- la costituzione del Fondo è stata effettuata nel rispetto degli artt. 79 e 80 CCNL 2022, distinguendo tra risorse stabili e variabili;
- l'Ente ha previsto idonea copertura nel bilancio di previsione e nel FPV, con imputazione corretta secondo i principi della contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011);

Parere

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

- rilevata la corretta costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025;
- verificata la conformità dell'incremento disposto ex art. 14 L. 69/2025, entro i limiti di legge;
- attestato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, degli equilibri di bilancio corrente, dell'equilibrio pluriennale e dei limiti di spesa del personale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla costituzione e all'incremento del **Fondo Risorse Decentrate 2025**, nei termini indicati nella proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e nella relazione tecnica predisposta dello stesso, con riserva di eventuali successive rideterminazioni in caso di nuove disposizioni normative o contrattuali.

*L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott.ssa Maria Consiglia Rondanini*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 39/2025 del 25/08/2025, avente oggetto:
Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)

Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.